



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

tra

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, codice fiscale n. 80018670655,
legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso l'Università
degli Studi di Salerno – Via Giovanni Paolo II n° 132 – 84084 Fisciano

e

il Dott. Genna Giovanni, codice fiscale n. GNNGNN87T12D423Y cittadino italiano, nato
in Trapani il 12.12.1987, residente in Trapani via delle vite 21,- c.a.p.91100

PREMESSO

che, con D.R. 07.11.2022, Rep. n° 2163/2022, Prot. n° 335486, è stata indetta una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno annuale per
lo svolgimento di attività di ricerca presso Dipartimento di Studi manistici/DIPSUM,
finanziato con fondi dipartimentali a valere su Progetto PRIN Prot. 20207KN8JA, per un
importo complessivo lordo annuo di € 24.044,00;

che, con D.R. 23.12.2022, Rep. n° 2556/2022, Prot. n° 371907, approvati gli atti
concorsuali e la graduatoria finale di merito della predetta selezione, è stato proclamato
vincitore il Dott. Genna Giovanni

che il conferimento dell'assegno comporta la partecipazione a programmi di ricerca ed alle
connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e
ricercatore, nonché lo svolgimento in condizione di autonomia e senza orario di lavoro
predeterminato dei compiti assegnati dal Responsabile Scientifico;

che il conferimento dell'assegno comporta l'osservanza delle disposizioni di cui al Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, e consultabile nel sito internet di Ateneo alla voce: <http://web.unisa.it/ateneo/normativa>;

che l'attivazione degli assegni per la collaborazione alla ricerca è disposta ai sensi del Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. 16 dicembre 2021, Rep. n° 2336, Prot. n° 360765 e, in particolare, ai sensi dell'art. 4;

ciò premesso, tra le parti, come sopra evidenziate, si stipula il seguente contratto di collaborazione ad attività di ricerca:

ART. 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto, si intendono:

1. per Committente: l'Università degli Studi di Salerno;
2. per Assegnista: il Dott. Genna Giovanni;
3. per Codice Etico e di Comportamento: il Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno;
4. per Regolamento di Ateneo: il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca dell'Università degli Studi di Salerno.

ART. 2 – OGGETTO

L'Assegnista si impegna a svolgere, in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato, attività di ricerca nell'ambito del seguente Progetto *“Edoardo Sanguineti a Salerno (1968-1974): l'attività accademica, l'interesse per il mito, l'antropologia e il folklore meridionale”* (Responsabile Scientifico Prof Federico SANGUINETI). Le modalità spazio-temporali specifiche verranno di volta in volta concordate tra l'Assegnista, il Responsabile Scientifico e la struttura dipartimentale interessata, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e della ricerca.

ART. 3 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE

L'attività di ricerca di cui al presente contratto si svolgerà prevalentemente presso il Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM.

Ai fini dello svolgimento della stessa, l'Assegnista può utilizzare le strutture e le attrezzature della struttura dipartimentale. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile Scientifico del Progetto e comunicata all'Amministrazione Universitaria.

ART. 4 – DURATA

L'Assegnista si impegna a svolgere l'attività di ricerca di cui al presente contratto dal **2 gennaio 2023 e sino al 1° gennaio 2024**. Alla suddetta scadenza, il presente contratto si intende risolto automaticamente, senza bisogno di disdetta.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE

Il corrispettivo base annuo lordo (cd. lordo percipiente), pattuito ed espressamente accettato dalle parti per le prestazioni di cui al presente contratto, viene determinato in € € **19.367,00**, ed è assoggettato al contributo previdenziale I.N.P.S.

Al rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazione e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.

Il pagamento dell'assegno di ricerca avverrà in rate mensili posticipate, senza anticipi o acconti.

ART. 6 – VALUTAZIONE

L'Assegnista dovrà relazionare al Committente in ordine all'attività di ricerca svolta e ai risultati conseguiti entro il termine di cui all'art. 4. A tal fine, si impegna a presentare al Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici/DIPSUM nell'arco della durata del Progetto (12 mesi), n. 1 relazione dettagliata finale.

Il Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico del Progetto, formula un motivato giudizio sull'attività svolta dall'assegnista e si esprime sull'eventuale richiesta di rinnovo.

ART. 7 – SOSPENSIONE E CONGEDO PER MALATTIA

L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente **sospesa per maternità**.

L'attività di ricerca può, inoltre, essere **sospesa** esclusivamente per malattia grave e debitamente certificata.

I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il Responsabile Scientifico del Progetto e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.

In caso di astensione obbligatoria per maternità, il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al presente contratto, si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n° 296, e successive modificazioni, in materia di **congedo per malattia**.

ART. 8 – REVOCA E RECESSO

Qualora l'Assegnista non prosegua regolarmente l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la **revoca** dell'assegno, da disporsi con apposito decreto del Rettore, acquisito il parere favorevole del Dipartimento.

L'Assegnista ha facoltà di **recedere** dal rapporto dandone comunicazione all'Amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

Il rapporto di cui al presente contratto è **risolto** in caso di violazione degli obblighi

derivanti dal Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno come accertati dall'Autorità disciplinare competente.

ART. 9 – INCOMPATIBILITA'

L'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che l'Assegnista venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

L'assegno è, altresì, incompatibile con proventi derivanti da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali ed estere allo scopo di integrare, con soggiorni all'estero, la specifica attività prevista dal programma di lavoro svolto dal titolare.

La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio, Master Universitari o Specializzazione Medica.

L'assegno non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA

Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, il Committente provvede alla copertura assicurativa privata per tutta la durata dell'assegno.

Art. 11 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI RISULTATI

L'Assegnista è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verrà in possesso per effetto del presente contratto e dell'esecuzione dello stesso; restano escluse solo le informazioni di carattere generale e quelle di provato dominio pubblico. L'obbligo di riservatezza dovrà essere mantenuto anche dopo la fine della durata del presente contratto.

L'Assegnista conserva il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo ad innovazioni realizzate a seguito dell'attività di ricerca svolta utilizzando strutture o

mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Ateneo. Può, pertanto, procedere alle formalità che siano necessarie alla protezione, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione Universitaria.

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'Assegnista o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisisce automaticamente il diritto, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi. All'Assegnista spettano, comunque, il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo.

Nel caso in cui l'Assegnista non intenda tutelare autonomamente l'invenzione conseguita, depositando apposita domanda di brevetto o titolo assimilabile, questi potrà cedere volontariamente all'Università i diritti di titolarità sull'invenzione stessa. All'Assegnista spettano, comunque, il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e i diritti sui proventi secondo le disposizioni del Regolamento di Ateneo.

Nell'ipotesi di cui al comma 2 o qualora l'Università decida di non procedere all'acquisizione dei diritti brevettuali, alla stessa compete il 30% dei proventi o canoni derivanti dallo sfruttamento del brevetto, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore. Di tali competenze il 20% sarà trasferito al Dipartimento dell'autore e l'80% all'Ateneo per le attività di brevettazione e di trasferimento tecnologico.

Per quanto non espressamente previsto in materia brevettuale nel presente Contratto, valgono le disposizioni interne all'Ateneo di cui l'Assegnista si dichiara a conoscenza.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n° L. 119/1 del 4 maggio

2016), il Committente garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui al presente contratto, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'Assegnista.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per gestione del rapporto di cui al presente contratto. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell'Ateneo.

Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE, l'Assegnista ha diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei dati personali forniti e, in tal caso, di ottenere l'accesso agli stessi. Ha altresì diritto di: chiedere la rettifica dei dati personali inesatti o l'integrazione dei dati personali incompleti; la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento; la notifica in caso di rettifica o di cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento nei casi tassativamente previsti; la portabilità degli stessi e l'opposizione al trattamento ed alla profilazione.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente.

ART. 13 – RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo al Regolamento di Ateneo ed alle norme vigenti in materia.

ART. 14 – REGOLAMENTI E BANDO

L'Assegnista, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere ed accettare i contenuti del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca e del Regolamento in materia di Brevetti e di Proprietà Intellettuale e del Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno nonché le disposizioni del bando di concorso citato in premessa.

Art. 15 – REGISTRAZIONE

Il presente contratto viene stipulato in forma di scrittura privata, in triplice originale. È esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 parte 2 – Allegato B (tabella) – art. 25, ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso del presente contratto, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/86.

L'ASSEGNISTA

Genna Giovanni

firmato digitalmente ai sensi del Regolamento eIDAS

IL RETTORE

Vincenzo LOIA

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005